

DECRETO n. 68/2020



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

OGGETTO: art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, contenente le nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Decreto del Presidente del Tribunale n. 66/2020.

Il Presidente della Sezione Civile,

visto l'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

visto il Decreto del Presidente del Tribunale n. 66/2020, attuativo del D.L. sopra citato;

considerato che, in virtù del D.L. n. 18/2020, fino al 15 aprile 2020 le udienze sono rinviate d'ufficio fatta eccezione per i procedimenti specificamente indicati dal 3° comma, lett. a) del citato art. 83 e che le modalità di svolgimento delle udienze civili (nei residuali casi previsti) nonché delle attività giudiziarie diverse da quelle di udienza sono disciplinate dal menzionato decreto presidenziale n. 66/2020, cui, pertanto, si rimanda;

tenuto conto della necessità, in attuazione della delega presidenziale, di adottare i seguenti provvedimenti di dettaglio per l'eventuale trattazione delle udienze civili nel periodo sopra indicato:

PER TUTTE LE AREE DEL SETTORE CIVILE

premessa le già richiamate disposizioni del D.L. n. 18/2020 e del decreto presidenziale n. 66/2020 circa i limiti relativamente ai quali è possibile procedere alla trattazione delle udienze ed alle relative modalità, va precisato quanto segue nello specifico:

- 1) utilizzo, innanzi tutto, del processo telematico in caso di partecipazione solo dei difensori (ad es. udienze di precisazione delle conclusioni o udienze *ex art.* 183 c.p.c.) ai sensi dell'art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. n. 18/2020;
- 2) ricorso, ove possibile, alle modalità "*da remoto*" in caso di presenza anche delle parti, oltre ai difensori, ai sensi dell'art. 83, 7° comma, lett. f) dello stesso D.L., mediante utilizzo degli applicativi "*Skype for business*" o "*Teams*" e con modalità idonee al rispetto delle misure sanitarie di prevenzione attualmente in vigore nonché a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti ed al P.M., ove prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento e all'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei singoli partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà, dando atto a verbale anche di tutte le ulteriori operazioni; in ogni caso, il giudice assicurerà:
 - a) che i partecipanti alla videoconferenza garantiscano la disponibilità di una idonea postazione informatica per il collegamento;
 - b) che sia aperto, per ogni parte processuale, un solo collegamento;
 - c) che i partecipanti assicurino, per tutta la durata dell'udienza telematica, che nella stanza dove essi operano non siano presenti altre persone;
 - d) che i partecipanti si impegnino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazioni, fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) per ricevere il collegamento (*link*) per l'attivazione della videoconferenza;
 - e) che la dichiarazione di cui alla lett. a) e l'impegno di cui alle lettere c) e d) siano manifestati in un atto scritto da depositare in via telematica nel fascicolo informatico e comunicati alle altre parti;
- 3) trattazione eventuale e residuale dell'udienza nei locali degli Uffici Giudiziari

esclusivamente ad ora fissa, a porte chiuse, curando di evitare nella maniera più assoluta assembramenti dentro e fuori le aule e rispettando in modo rigoroso la distanza di sicurezza e le ulteriori cautele dettagliatamente disciplinate dai provvedimenti in vigore su tutto il territorio nazionale;

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

- 1) in ordine al rinvio d'ufficio dei procedimenti ed alle eccezioni previste per le ipotesi di cui all'art. 83, 3° comma, lett. a) D.L. n. 18/2020 vale quanto già dettagliatamente evidenziato nel decreto presidenziale n. 66/2020, cui si rimanda;
- 2) per i giuramenti di tutori ed amministratori di sostegno, il giudice tutelare potrà così procedere: a) nel caso di nomina di avvocati e/o di altri professionisti abilitati: invio telematico da parte del tutore/amministratore nominato di una dichiarazione contenente la formula di impegno (*"giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di tutore/amministratore di sostegno"*), firmata digitalmente, con assunzione di ogni responsabilità, giuridica, civile e penale, per una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria; b) nel caso di nomina di familiari o altri soggetti privati: decreto emesso dal giudice tutelare di temporaneo esonero dal giuramento con immissione del tutore o amministratore di sostegno nei poteri derivanti dal decreto di nomina e con previsione del giuramento in un momento successivo;
- 3) si richiamano, quanto alle disposizioni relative all'accesso agli Uffici Giudiziari, i decreti del Presidente del Tribunale n. 62/2020 e n. 66/2020 e si dispone che i privati non abilitati al deposito telematico presentino i rendiconti mediante *pec* all'indirizzo istituzionale;
- 4) si invitano i giudici: a) a limitare il più possibile l'accesso ad ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, nonché, in generale, luoghi che ospitano persone anziane o con problemi di salute, potenzialmente più esposte agli effetti negativi di un eventuale

contagio, acquisendo il consenso delle parti dei procedimenti che vedono coinvolte persone ospiti di tali strutture alla celebrazione della camera di consiglio in videoconferenza, mediante utilizzo degli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia; b) a sospendere il ricevimento di amministratori di sostegno, difensori e beneficiari, al fine di evitare assembramenti di pubblico nei corridoi e nei pressi delle aule di udienza;

5) si invitano giudici, personale amministrativo, avvocati, professionisti ed utenti a rispettare, con rigore, tutte le misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della Salute.

ESECUZIONE E FALLIMENTI

con separati provvedimenti dei giudici interessati, debitamente comunicati, saranno adottate specifiche disposizioni per i settori Esecuzione e Fallimenti.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Giudici (professionali ed onorari), al Dirigente Amministrativo, alle Cancellerie ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Cassino, 19 marzo 2020.

Il Presidente della Sezione Civile

dott. Massimo Pignata

